COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO

DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13.11.2023

Sommario

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione 3

Art. 2 - Il baratto amministrativo 3

Art. 3 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici ed attuazione di servizi di utilità sociale 3

Art. 4 - Destinatari del baratto 4

Art. 5 - Soggetti idonei alle attività oggetto di baratto amministrativo 4

Art. 6 - Presentazione dei progetti 5

Art. 7 - Valutazione dei progetti 5

Art. 8 - Procedure 6

Art. 9 - Istituzione Fondo “baratto amministrativo” 6

Art. 10 - Realizzazione dei progetti approvati 6

Art. 11 - Obblighi degli attuatori dei progetti 7

Art. 12 - Assicurazione 7

Art. 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale 7

Art. 14 - Concessioni delle riduzioni tributarie e delle entrate comunali 8

Art. 15 - Progetti di sussidiarietà orizzontale per la gestione di beni del patrimonio indisponibile del Comune 8

Art. 16 - Entrata in vigore 9

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e il recupero del patrimonio comunale, in attuazione dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 11.11.2014, e degli artt.189 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016, in prosieguo codice degli appalti.

2. Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale e che sono individuati nell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Il servizio di volontariato civico è espressione del contributo concreto dei cittadini al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione e di solidarietà, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato civico da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Il baratto amministrativo

1. Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art. 1 del presente regolamento in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali e altre entrate comunali in corso di scadenza nell'anno, offrendo all'ente comunale una prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti, collaboratori comunali o operatori economici. **(1)**

2. Tale agevolazione si può cumulare con altri interventi di sostegno sociale e può essere considerata forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica.

Art. 3 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici ed attuazione di servizi di utilità sociale

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a: integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi; assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici; fornire servizi utili al Comune ed alla collettività, anche di promozione del territorio.

---

(1) Art. 190. (Baratto amministrativo) 1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

a. manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
b. sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
c. pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
d. lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
e. controllo dei veicoli di proprietà comunale ed attuazione di piccoli interventi necessari come il cambio olio, cambio pastiglie dei freni, cambio pneumatici, ecc.;
f. manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc.;
g. pulizia degli edifici comunali ad uso abitativo, della sede municipale e della biblioteca.

Art. 4 - Destinatari del baratto

1. I cittadini beneficiari delle agevolazioni o esenzioni previste dal presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

a. essere residenti nel Comune di Gandino;
b. età non inferiore ad anni 18;
c. assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater1 e per i delitti contro la libertà personale.

Art. 5 - Soggetti idonei alle attività oggetto di baratto amministrativo

1. Sono ritenuti idonei a svolgere i progetti di "baratto amministrativo" i cittadini singoli, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 4.

2. Possono essere ammesse al "baratto amministrativo" anche le Associazioni e le altre formazioni sociali aventi sede legale nel Comune di Gandino ed iscritte nell'apposito registro regionale, laddove richiesto dalle normative vigenti.

3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. L'attività svolta nell'ambito del presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Gandino.

5. Allo stesso modo, gli affidamenti posti in essere non si qualificano come appalto di servizi e rimangono disciplinati dagli artt.189 e 190 del codice degli appalti, quali fenomeni di sussidiarietà orizzontale.

Art. 6 - Presentazione dei progetti

1. Cittadini singoli o associati possono presentare progetti atti ad ottenere le agevolazioni relative alle entrate tributarie e entrate comunali attinenti all'articolo 3 del presente regolamento.

2. I progetti devono avere finalità di interesse generale.

3. I progetti devono contenere la descrizione precisa dell'intervento, i tempi di realizzazione, le persone che interverranno e le attrezzature che saranno utilizzate.

4. Nei progetti devono essere indicate precisamente le aree del territorio comunale interessate dai progetti presentati.

5. Nella realizzazione dei progetti, sono a carico dei proponenti tutti gli obblighi di valutazione dei rischi lavorativi, previdenziali, formativi, operativi ed assicurativi in tema di sicurezza ed infortuni sul lavoro previsti dalla legislazione vigente per il tipo di attività svolta.

6. Gli interventi inseriti nei progetti non possono entrare in contrasto con le attività dei soggetti ai quali il Comune di Gandino ha affidato, anche con appalto, determinati servizi.

7. I progetti presentati vengono sottoposti alla valutazione dell'ufficio competente per un giudizio di fattibilità e di congruità rispetto al valore economico dell'agevolazione richiesta. La verifica della congruità viene eseguita sulla base di oggettivi parametri di raffronto a cura del responsabile del servizio a cui il progetto si riferisce.

8. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, sottopone al vaglio della Giunta Comunale la decisione finale in merito a rendere operativa o meno la collaborazione proposta.

Art. 7 - Valutazione dei progetti

1. I progetti di cui all'articolo 6 del presente regolamento sono posti all'attenzione della Giunta comunale.

2. La Giunta comunale delibera sui progetti presentati e, tenuto conto dell'istruttoria condotta dall'ufficio competente, valuta i progetti e dà un ordine di priorità agli stessi, approvando e indicando quelli che potranno essere realizzati e che potranno beneficiare delle agevolazioni.

3. I progetti ritenuti non meritevoli di realizzazione saranno respinti dalla Giunta Comunale e ne verrà data comunicazione tempestiva al proponente.

4. I cittadini o le associazioni che hanno presentato i progetti si impegnano ad iniziare gli interventi previsti nei progetti entro 20 giorni dall'approvazione da parte della Giunta comunale, ovvero nel diverso termine dalla stessa assegnato.

5. I benefici economici previsti nel progetto e consistenti in agevolazioni o esenzioni d'imposta, sono concessi subordinatamente alla conclusione del progetto. Pertanto i progetti che dovessero articolarsi in anni d'imposta diversi, accederanno al beneficio in misura proporzionale al valore economico delle attività eseguite ed accertate dall'ufficio competente per ciascun esercizio.

6. E' consentito che gli stessi cittadini attivi presentino un progetto identico a uno presentato l'anno o gli anni scorsi dai medesimi cittadini attivi, e approvato dalla Giunta comunale.

Art. 8 - Procedure

1. L'ufficio competente dà una prima valutazione delle domande pervenute volte ad ottenere l'ammissione al baratto amministrativo, portandole successivamente all'attenzione della Giunta Comunale.

2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, definisce:

a) quali progetti possano essere accettati e realizzati e quali invece siano da respingere;

b) il valore economico del singolo progetto;

c) la fattispecie di tributo e dell'entrata comunale e relativa competenza finanziaria ammesse al baratto amministrativo;

c) l'eventuale inserimento, sulla base della proposta ricevuta, di un limite massimo di indicatore ISEE per poter accedere al baratto amministrativo;

d) i termini entro i quali attuare i progetti e quelli entro i quali i supervisori comunicheranno ai servizi competenti la chiusura del progetto.

3. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste pervenute fosse superiore all'importo complessivo del fondo destinato al "baratto amministrativo", verranno privilegiate le fasce sociali più deboli, chiedendo la presentazione dell'ISEE.

4. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" potrà essere svolta direttamente dal nucleo familiare o da un'associazione in loro favore, in accordo con il richiedente.

5.Il mancato rispetto per due volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'ufficio competente è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art. 9 - Istituzione Fondo "baratto amministrativo"

1. In ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione viene stanziato, nella parte relativa alla spesa corrente, un fondo per l'attivazione del "baratto amministrativo".

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a compensare le minori entrate dei tributi e delle entrate comunali.

3. Le agevolazioni deliberate dalla Giunta comunale non può essere complessivamente di importo superiore all'importo annuo del fondo.

Art. 10 - Realizzazione dei progetti approvati

1. La realizzazione dei progetti approvati dalla Giunta comunale è sottoposta alla supervisione del Responsabile del Servizio o da suo delegato, competente in merito all'intervento di cui al progetto stesso. Il Responsabile del Servizio o Suo delegato può incaricare un altro dipendente comunale dello stesso servizio che assume il ruolo di supervisore (tutor) del progetto.

2. Il cronoprogramma e le modalità di realizzazione dell'intervento previsti nel progetto approvato devono essere rispettati. Il supervisore del progetto ne monitora costantemente il rispetto.

3. Il mancato rispetto del cronoprogramma delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'ufficio competente è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

4. Qualora il supervisore rilevasse che le attività vengono svolte senza i necessari dispositivi di protezione individuale e/o mezzi di produzione, provvederà all'allontanamento dell'operatore ed alla decadenza dello stesso dalla partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

5. Parimenti la rinuncia alla realizzazione del progetto, anche parziale, da parte dei soggetti proponenti comporta la decadenza dal progetto e il mancato riconoscimento di agevolazioni.

6. La conclusione del progetto è oggetto di relazione del supervisore del progetto che accerta la regolare esecuzione del progetto. Tale relazione è condizione per il riconoscimento dei benefici consistenti nella riduzione degli obblighi tributari o corrispettivi nei confronti del Comune.

Art. 11 - Obblighi degli attuatori dei progetti

1. I soggetti singoli o associati impegnati nelle attività di "baratto amministrativo" è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli.

2. Il richiedente offre la propria disponibilità per il tempo necessario a coprire l'intera esigenza del tributo o dell'entrata comunale

Art. 12 - Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati (con assicurazione di natura privatistica e non INAIL) a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività.

2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

3. Il cittadino o l'associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose per dolo o colpa grave.

Art. 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Chi svolge l'attività deve procurarsi a proprie spese i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività ed i mezzi di produzione.

2. Il Comune può mettere a disposizione soltanto i materiali necessari per lo svolgimento dell'attività, e delle cui caratteristiche tecniche saranno rese note all'operatore prima dell'approvazione del progetto, affinchè l'operatore medesimo possa acquisire i dispositivi di protezione individuale ed i mezzi di produzione necessari come previsto dal comma 1.

3. Qualora l'operatore non disponesse di mezzi per l'esecuzione dei lavori o dei servizi di cui al progetto proposto, potrà richiederne il noleggio gratuito al Comune

4. Il Comune dovrà consegnare mezzi perfettamente funzionanti, dotati di tutte le certificazioni eventualmente necessarie, e fornire le istruzioni per l'utilizzo corretto.

5. L’operatore si assumerà conseguentemente la responsabilità ed il rischio nell’utilizzo dei mezzi ottenuti a noleggio dal Comune.

Art. 14 - Concessioni delle riduzioni tributari e delle entrate comunali

1. Entro il termine fissato dalla Giunta Comunale, i supervisori comunicano ai Responsabili dei servizi competenti l'elenco dei cittadini che hanno svolto regolarmente le attività o i servizi, al fine dell'applicazione della riduzione tributaria e/o delle entrate comunali relative al periodo indicato nell’avviso.

Art.15 - Progetti di sussidiarietà orizzontale per la gestione di beni del patrimonio indisponibile del Comune

1. Il Comune promuove progetti di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell’art.189 del codice degli appalti, consistenti nell’affidamento in gestione, per la loro manutenzione, le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di proprietà comunale riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, compresi quelli ceduti al Comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati.

2. Non sono suscettibili di affidamento gli immobili ad uso scolastico e sportivo.

3. Ai progetti di sussidiarietà orizzontale sono ammessi i cittadini singoli o associati, con diritto di prelazione per i cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree. I cittadini o le associazioni si costituiscono in consorzio che sia comprensivo di almeno il 66% della proprietà della lottizzazione o del comparto urbanistico.

4. Gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per la realizzazione di opere d’interesse locale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza.

5. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta di cui al comma 4, la stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

6. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

7. Ai sensi del comma 5 del codice degli appalti, d.lgs. n.50/2016, la realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all’art.1 della legge n.449/1997 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in seguito alla sua pubblicazione per quindici giorni dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale ed in seguito ad ulteriori quindici giorni dopo l'esecutività di tale deliberazione.